



COMUNE DI RODELLO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE

**NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

SOMMARIO

TITOLO I -	DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE	PAG. 2
TITOLO II -	OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	PAG. 4
CAPO I -	DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI	PAG. 4
CAPO II -	DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI	PAG. 6
CAPO III -	TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI	PAG.11
CAPO IV -	PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	PAG.15
TITOLO III -	DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	PAG.17
CAPO I -	DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	PAG.17
CAPO II -	DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	PAG.19
CAPO III -	TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	PAG.22
ALLEGATO "A"	TARIFFA DI BASE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	PAG.31
ALLEGATO "B"	CATEGORIA DI IMPORTANZA DELLE STRADE E AREE	PAG.33
ALLEGATO "C"	DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	PAG.34

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato "canone", in sostituzione delle seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo e i criteri per la predisposizione del piano degli impianti pubblicitari .

3. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare l'invarianza dell'entrata, intervenendo cioè in modo da realizzare in concreto lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il canone sostituisce, fatta salva, a partire dall'anno 2021, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.

3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di

una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude quella del canone per le occupazioni di aree pubbliche.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all'art. 86, comma 5 del presente Regolamento.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 4 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario

tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

7. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.

3. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

4. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla modulistica comunale. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica e quant'altro previsto dalla specifica disciplina comunale.

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata entro la tempistica prevista dalla specifica disciplina settoriale comunale.
9. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.
10. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 6 - Titolarità della concessione

1. La concessione può essere richiesta:
- a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico o di pubblica utilità per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
2. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a 24 ore, per una superficie massima di 25 mq.;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
- d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire 7 giorni prima dell'evento, all'Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 9 - Rilascio delle concessioni

- 1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio.
- 2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima
- 3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 5. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente

nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall'art. 10-bis, L. 241/1990.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

8. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 8, comma 2.

10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 10 - Concessioni

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento abilita l'occupazione.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) l'obbligo di corrispondere il canone;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 8.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

riscozione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 11 - Rinnovo delle concessioni

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per una durata massima di cinque anni;

2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

4. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.

Articolo 12 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

2. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:

- 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
- 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
- c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.

Articolo 13 - Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
- b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
- d) la cessazione dell'attività;

2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 14 – Occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.

2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. I coefficienti riferiti alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 16 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 17 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con

riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 18 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.

2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

Articolo 19 - Dimensione dell'occupazione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 20 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

- a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
- b) le occupazioni di aree cimiteriali;
- c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;

- d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- f) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- g) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
- h) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- j) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
- k) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
- l) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- m) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- n) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq.;
- o) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- q) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento.

4. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., convertito con L. n. 120/2020, il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

5. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà richiesto il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo, in applicazione del successivo art. "Sanzioni ed indennità per occupazioni abusive"

Articolo 21 – Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione può, in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la collettività, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone.

2. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:

- a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 22 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dalla legge.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In deroga a quanto previsto al successivo Titolo V, il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 23 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono da considerarsi passi carrabili, ai fini dell'imposizione, anche i semplici accessi carrabili posti a filo con il manto stradale.
3. La superficie dei passi carrabili viene determinata forfettariamente in mq.10.
4. La superficie di cui al punto precedente è soggetta al pagamento del canone qualora il proprietario dell'accesso carrabile abbia richiesto l'attribuzione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo con il rilascio di apposito cartello segnaletico

Articolo 24 - Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e igienico sanitarie.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla descrizione dell'allestimento e dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.
5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Articolo 25 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree

limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento.

Articolo 26 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati, eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale, ed è soggetta al rilascio di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico, nella quale sarà specificata la durata della concessione, nonché l'eventuale periodicità e l'ubicazione

3. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono definiti le aree, gli spazi destinati e le attrezzature consentite.

Articolo 27 - Occupazioni con dehors tavolini e sedie

1. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche.

2. Per occupare il suolo pubblico con dehors è necessario presentare istanza presso gli uffici comunali competenti per il rilascio di una concessione avente durata massima di un anno decorrente dalla stessa, prorogabile mediante silenzio assenso per un massimo di cinque anni.

3. Il canone va versato annualmente, a seguito di richiesta degli uffici comunali.

Articolo 28 - Occupazioni per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto quali posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere, steccati, recinzioni provvisorie. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

- a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
- b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
- c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
- d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

4. Nello svolgimento dei lavori edili dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.

5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli,

ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 29 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 30 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 31 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento possono essere permanenti e temporanee. Sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono **temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare. I possono inoltre così definirei:

- a) **Insegne d'esercizio:** le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze;
- b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- c) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato;
- d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche,

vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;

- f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 32 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

Articolo 33 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.
4. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari verrà elaborato dall'Ufficio competente in collaborazione con gli Uffici competenti in materia di urbanistica, viabilità e polizia municipale e dovrà giungere a regime entro 5 anni dall'approvazione del presente regolamento.
5. Il Piano viene articolato in tre parti. La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.
6. Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:
 - a) norme tecniche di attuazione;
 - b) disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
 - c) zone per l'installazione degli impianti pubblicitari
7. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 34 – Autorizzazione e Dichiarazione

1. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone;
2. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
4. La dichiarazione deve essere presentata, prima dell'inizio dell'esposizione o effettuazione della pubblicità, direttamente all'Ufficio Tributi, il quale ne rilascia ricevuta.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere

presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

6. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

7. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

Articolo 35 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare

2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.

3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

4. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

Articolo 36 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.

In particolare egli ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.

Articolo 37 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:
 - a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
 - b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
 - c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
 - d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
 - e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
 - f) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
 - g) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche.
3. Sono inoltre vietate:
 - a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
 - b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
 - c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
 - d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
 - e) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
 - f) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente.
4. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio
 - b) pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa e/o illuminata
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 39 - Modalità per l'applicazione delle tariffe

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

A. Norme a carattere generale:

- a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.

B. Norme specifiche:

- a) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
- b) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
- c) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- d) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- e) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;

- f) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- g) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

C. Pubblicità su veicoli:

- a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada;
- b) per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 della L. 160/2019;
- c) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 40 - Modalità di determinazione del canone

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre al metro quadrato.

Articolo 41 - Esoneri ed esenzioni

1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:
 - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - b) i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
 - c) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
 - d) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- e) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- h) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.
- i) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- j) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- k) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- l) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata;
- m) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi in mezzo metro quadrato;
- o) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
- p) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
- r) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- s) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.

Articolo 42 - Riduzioni

1. La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per:

- a) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Rodello oppure della Provincia di Cuneo o della Regione Piemonte;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.

Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c), d) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 44 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
- 2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019.
- 3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
- 7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 45 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, il Comune di Rodello, la Provincia di Cuneo, la Regione Piemonte e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 46;

- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 46 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti in materia di referendum ed elezioni politiche ed amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - g) i manifesti relativi a festeggiamenti, il cui Ente Promotore risulta essere una Associazione di volontariato a carattere turistico;

Articolo 47 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno. Su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 48 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine di cui al successivo comma 5.

4. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.

5. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge .

7. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Articolo 49 – Versamenti, rimborsi e compensazioni

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 3,00 per anno.

2. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Articolo 50 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Funzionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro la scadenza in esso specificata. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge, oltre al rimborso delle spese. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.

3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
- d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

6. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.

TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

Articolo 51 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicata una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 52 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 53 - Attività di verifica e controllo

1. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

**TARIFFE DI BASE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

La tariffa ordinaria è da intendersi a metro quadro o lineare e per giorno di occupazione, distinta in "Occupazione Temporanea" o "Occupazione Permanente"

Alla tariffa ordinaria verranno applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori:

1) Valore economico della disponibilità dell'area

	coefficienti
a) Aree di parcheggio	1,2
b) Marciapiedi e portici	1,5
c) Mercati attrezzati	1
d) Mercati non attrezzati	0,8
e) Piazze	1,3
f) Strade del centro abitato	1,2
g) Residue zone del territorio comunale	1

2) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

	coefficienti
a) Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi:	
a.1 - suolo	1,3
a.2 - soprassuolo	0,3
a.3 - sottosuolo	0,3
b) Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi:	
b.1-suolo	1,2
b.2 - soprassuolo	0,25
b.3 - sottosuolo	0,25
c) Occupazioni determinanti riduzione della viabilità	2,5
d) Occupazioni per passi carrabili	0,3
e) Occupazione per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	1
f) Occupazione per giostre	1,5
g) Occupazione per fiere	2,5
h) Altre occupazioni	1

3) Natura dell'attività

a)	Commerciali e di servizi	1,2
b)	Industriali, artigianali e professionali	1
c)	Pubblici esercizi	1,8
d)	Commercio in aree pubbliche e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	1,7
e)	Commercio in aree adibite a fiera non attrezzata	1,8
f)	Manifestazioni politiche	0,5
g)	Manifestazioni culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti	0,3
h)	Giostrai e installazione giochi	1,5
i)	Spettacoli viaggianti (circhi)	1
l)	Edilizia	2,0
m)	Erogazione pubblici servizi a rete	1
n)	Privati	1
o)	Altre attività	1

ALLEGATO “B”

CATEGORIA DI IMPORTANZA DELLE STRADE E AREE

Coefficienti

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. Centro abitato | 1 |
| 2. Restante parte del territorio | 0,5 |

ALLEGATO "C"

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLITARI.
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari

La tariffa ordinaria è da intendersi a metro quadro e per giorno di esposizione del mezzo pubblicitario, e per mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50.

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari

Maggiorazioni correlate alla superficie:

- per superfici complessive tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,50 della tariffa ordinaria;
- per superfici complessive superiori a mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00 della tariffa ordinaria.

Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:

- per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.

Casi particolari:

- a) pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
 - veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 4,5;
 - veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 6,5;
 - altra tipologia di veicoli: alla tariffa ordinaria relativa a un mq. Per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
- b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi:
 - alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
 - se la pubblicità è effettuata con cartelli o veicoli speciali muniti di apposita carrozzeria adibita all'esposizione di messaggi pubblicitari o con altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;
 - per la pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
- c) pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile o intermittente: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
- d) pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;

C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale

Pubblicità effettuata mediante:

- 1) diapositive o proiezioni o simili;
- 2) striscioni attraverso vie o piazze;
- 3) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
- 4) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
- 5) forma sonora da punto fisso o itinerante;